

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI FALLIMENTARI 2020

CO-ORGANIZZATO DALLA
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI GIURIDICI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA
E DAL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA


IN COLLABORAZIONE CON
COMMERCIALISTA TELEMATICO E MAGGIOLI EDITORE

**CORSO ABILITANTE DI PERFEZIONAMENTO PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI GESTORI E CONTROLLORI DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

COORDINATORI: prof. Francesco Vella - prof. Edgardo Ricciardiello

RUOLO, REQUISITI E RESPONSABILITÀ
DELL'ATTESTATORE
7 NOVEMBRE 2020

Stefano d'Orsi – Dottore Commercialista in Bologna



Outline



- Il contesto normativo e di prassi
- La ratio dell'attestazione
- La nomina
- L'accettazione
- Le limitazioni alla responsabilità dell'attestatore
- I requisiti professionali
- L'indipendenza e la neutralità
- La responsabilità
- Conclusioni

Il contesto normativo e di prassi



Norme

- Art. 67, comma terzo, lett. d) legge fallimentare
- Art. 124 legge fallimentare
- Art. 161, comma terzo, lett. d) legge fallimentare
- Art. 182 quinquies legge fallimentare
- Art. 186 bis legge fallimentare
- Art. 2, comma 1, lett. o) Codice Crisi Impresa D.Lgs. n. 14/2019
- Art. 356 e 358 Codice Crisi Impresa D.Lgs. n. 14/2019
- Art. 87 e ss. Codice Crisi Impresa D.Lgs. n. 14/2019

Prassi

- Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC ottobre 2020 (documento in consultazione)
- Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC settembre 2014
- Circolare n. 30/IR dell'11.2.2013 («Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità ed indipendenza e contenuto delle relazioni»)
- Principi per la redazione dei piani di risanamento, CNDCEC e AIDEA, ANDAF settembre 2017
- “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, redatte in collaborazione con Università di Firenze ed Assonime, 2015
- «Guida al piano industriale» Borsa Italiana, luglio 2003
- “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”, CNDCEC del 30.10.2015

La *ratio* dell'attestazione



Tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano **decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.**

L'importanza del lavoro dell'Attestatore è deputata a rafforzare la **credibilità degli impegni assunti dal debitore** mediante il piano e finalizzati al riequilibrio della situazione economico finanziaria e al risanamento dell'impresa.

La *ratio* dell'attestazione



INSOMMA:

QUALITA' DELL'INFORMAZIONE



La *ratio* dell'attestazione




Necessità di disporre di linee guida che possano indicare modalità operative e costruire modelli virtuosi di comportamento.

In questa ottica i Principi propongono modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e al fatto che l'impresa possa riacquistare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale desiderato.

La *ratio* dell'attestazione

destinati ad una pluralità di operatori:

- ai professionisti **Attestatori**, per fornire un quadro di riferimento in analogia con i principi contabili e i principi di revisione ovvero le norme di comportamento emanate dal CNDCEC;
- al **debitore**, per fornire un'indicazione della tipologia di lavori che l'Attestatore deve svolgere e consentire quindi un costruttivo confronto;
- ai **creditori e ai terzi**, per consentire l'affermarsi di *good practices* che permettano di applicare correttamente la ratio della legge;
- agli **advisor e ai professionisti** in genere che redigono il piano e ciò in affiancamento ai Principi di redazione dei piani di risanamento, approvati dal CNDEC nell'ottobre 2017;
- ai **terzi (operatori di settore o investitori)** interessati a formulare proposte concorrenti, potendo assumere l'attestazione quale base informativa oggettiva, seppur limitata, relativa all'impresa
- agli **organi giudicanti**, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro degli operatori.



La nomina



L'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. stabilisce che il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla legge fallimentare debba essere:

- **designato dal debitore;**
- **iscritto nel registro dei revisori legali;**
- **in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 28**, lett. a) e lett. b), l.f., vale a dire un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero degli avvocati ovvero un'associazione professionale o una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli albi summenzionati;
- **indipendente.**

La nomina: i requisiti professionali



– designato dal debitore:

La designazione dell'Attestatore compete al debitore salvo il caso della designazione dell'Attestatore, incaricato di certificare la fattibilità del Piano contenuto nella Proposta concorrente, ai sensi dell'art. 163 l.f.

Quest'ultima compete al proponente interessato.

Il professionista attestatore non riveste la qualifica di pubblico ufficiale (*Cass. Sez. Pen. V, 8 marzo 2016 n. 9542*)

La nomina: i requisiti professionali



- **in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 28**, lett. a) e lett. b), l.f., vale a dire un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero degli avvocati ovvero un'associazione professionale o una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli albi summenzionati;

La nomina: il «professionista indipendente»



L'art. 2, comma 1, lett. o) Codice Crisi Impresa D.Lgs. n. 14/2019, «**professionista indipendente**»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) **essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;**
- 2) **essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;**
- 3) **non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;**

La nomina

Art. 358 Codice Crisi

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

Art. 356 Codice Crisi

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di **aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni**. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.



La nomina



L'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. che, come accennato, risulta essere norma di riferimento per la verifica dei requisiti di **indipendenza** in capo al professionista nelle varie vicende di composizione negoziale della crisi, tale soggetto è indipendente quando:

i) non risulti essere legato all'impresa committente né a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da **rapporti di tipo personale o professionale** tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;

e in ogni caso quando:

ii) **sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;**

iii) non abbia prestato, neanche per il tramite di soggetti con il quale è unito in associazione professionale, negli **ultimi cinque anni attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo**

L'accettazione: valutazione del rischio

Il presupposto giuridico che fissa le qualifiche dell'Attestatore non esime quest'ultimo dalla verifica, in concreto, oltre che dell'indipendenza, della propria adeguatezza ed organizzazione a svolgere l'incarico.




VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gli elementi di rischio da tenere in considerazione sono molteplici, quali:

- a. fattori individuali**, con particolare riferimento alla conoscenza del settore/ business oggetto di valutazione e alla disponibilità di tempo;
- b. fattori riferiti all'azienda** con particolare riferimento alla stima della adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo, dell'affidabilità dell'eventuale consulente usato per l'assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti e operatori con competenze adeguate;

L'accettazione: valutazione del rischio


- c. **fattori legati al business** in cui l'azienda opera, che possono complicare l'attività di pianificazione;
- d. **fattori ambientali**, intendendo con ciò il "clima" in cui si inserisce il Piano di risanamento e l'atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholder interessati alla ristrutturazione.
- e. **fattori legati in modo specifico al Piano**: tra cui (esemplificativamente ma non esaustivamente) il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative impiegate/disponibili, il tempo a disposizione per la verifica, l'arco temporale interessato.
- f. **fattori riferibili alla "reputazione" del cliente e della direzione aziendale**, assumendo sommarie informazioni per verificare se esistano negatività tali da influenzare il rischio.
- g. **Compatibilità dei tempi richiesti** con le attività da svolgere



L'accettazione: valutazione del rischio

Taluni rischi sono pienamente apprezzabili da parte del professionista solo **dopo avere preso conoscenza del Piano**, pertanto la propria accettazione potrà avvenire solo a posteriori ma comunque entro un termine ragionevole per dare modo al debitore, in caso di non accettazione dell'incarico, di individuare altro professionista in sostituzione.

Qualora l'accettazione dell'incarico avvenga, come in genere accade, in epoca anteriore all'ultimazione del Piano, l'Attestatore potrà **valutare il rischio in ragione della conoscenza di elementi preliminari e dichiarazioni del debitore, nonché in base alla conoscenza della professionalità e adeguatezza degli eventuali advisor nominati dal debitore.**



L'accettazione: valutazione del rischio



Il professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla **valutazione della propria competenza** ai fini dello svolgimento dello stesso.

Il nominando Attestatore dovrà quindi riflettere sui limiti (di tempo, competenze, struttura etc.), considerato che lo svolgimento dell'incarico deve avvenire con l'idonea diligenza.

L'accettazione: *engagement letter*



Contenuto mandato:

- la **portata** dell'attestazione;
- l'**assunzione di responsabilità** da parte del **management** circa i dati contenuti nel Piano (da fare riconfermare prima del rilascio del giudizio di attestazione finale da parte dell'Attestatore);
- l'**impegno a trasferire** all'Attestatore **tutte le informazioni rilevanti** per la veridicità della base dati e la fattibilità del Piano;
- i **poteri di acquisizione** di informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle contenute nel Piano;
- il **compenso** derivante dall'attestazione e le **relative modalità di pagamento in relazione all'avanzamento lavori**, nonché da eventuali condizioni per la sua revisione
- l'**ipotesi di recesso dall'incarico** per **mancata consegna** delle attestazioni e/o documentazioni e/o collaborazioni necessarie da parte dell'imprenditore e/o del management, dei professionisti dell'impresa;
- l'**ipotesi di recesso in caso in cui durante l'incarico emergano elementi precedentemente inesistenti e/o non noti** che facciano venire meno l'indipendenza dell'Attestatore prima dell'emissione del giudizio finale.

L'accettazione: *engagement letter*



Contenuto mandato (*timing, assumption, etc...*):

il periodo coperto dal Piano;

- una indicazione delle **principali tipologie di verifiche che saranno svolte e del team di lavoro;**
- la **data orientativa di previsto rilascio del giudizio finale** e di eventuali **giudizi intermedi** se richiesti;
- nel caso di accettazione dell'incarico anteriormente alla consegna della versione definitiva del Piano, il **tempo minimo che deve decorrere tra la consegna del Piano e il rilascio dell'attestazione;**
- **l'ipotesi di recesso** nel caso di mancato pagamento delle prestazioni o in **altre ipotesi, tali da fare venire meno l'indipendenza dell'Attestatore;**
- la **possibilità** per l'Attestatore di chiedere al debitore **la nomina, a sue spese o a spese del mandante, di eventuali esperti in materia specifica, diversa da quella di competenza dell'Attestatore;**
- l'indicazione degli **estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dell'Attestatore.**

Oggetto dell'incarico dell'attestatore



L'oggetto dell'incarico deve essere **l'attività di analisi e verifica del Piano finalizzata all'attestazione e non già l'attestazione stessa**.

Ciò in quanto non necessariamente l'attività dell'Attestatore conduce all'attestazione del Piano, considerato che essa può concludersi anche con esito negativo.



Le limitazioni alla responsabilità dell'attestatore


La lettera di incarico **deve prevedere ipotesi limitative della responsabilità, in caso di omissione di elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell'impresa.**

L'Attestatore ha una responsabilità contrattuale verso colui che lo ha nominato.

Con chi conferisce il mandato **è possibile prevedere clausole contrattuali limitative della responsabilità da includere nella lettera di incarico.**

Un'ipotesi di limitazione delle responsabilità può riguardare il caso in cui l'impresa fornisca elementi e dati errati con dolo o colpa grave. **L'attestazione dovrebbe portare alla luce tali ipotesi, tuttavia non sempre può accadere che il professionista indipendente sia in grado di rilevare simili comportamenti.** È pertanto possibile, in sede di nomina ed accettazione, **prevedere una manleva nei confronti del professionista indipendente per i danni causati dal non aver fornito dati completi e veritieri, pur con la consapevolezza che le difficoltà finanziarie dell'impresa potrebbero ridurre la concreta efficacia della manleva**

Le limitazioni alla responsabilità dell'attestatore




La responsabilità dell'Attestatore non riguarda la realizzazione a posteriori del Piano o di specifiche parti di esso ma la sua fattibilità al momento in cui gli è sottoposto.

La realizzazione dipende dall'azienda e/o da circostanze esteriori al di fuori del controllo del professionista indipendente il cui giudizio è solo prognostico e di ragionevolezza.

L'indipendenza e neutralità

Il legislatore nel delineare le caratteristiche professionali e di indipendenza dell'attestatore appare aver ben individuato quelli che sono i limiti della probabilità soggettiva:

1. l'individuo che elabora la probabilità deve essere coerente, cioè deve attribuire lo stesso valore di probabilità a fenomeni simili, cosa più difficoltosa se il professionista non è totalmente indipendente nel caso che lo vede coinvolto e può, solo potenzialmente, essere trascinato da passioni, interessi o da valutazioni personali;
2. chi elabora deve essere in possesso del maggior numero di dati possibile e deve essere in grado di elaborarli secondo canoni tecnico scientifici e secondo l'esperienza maturata in materia: più dati si hanno, meglio li si elaborano e meglio si può individuare il valore della probabilità



L'indipendenza e neutralità

Quanto al requisito di neutralità:

- L'attestatore deve rilasciare il proprio giudizio di fattibilità in relazione al piano così come predisposto dal debitore e non che lo stesso sia il migliore o migliorabile;
- La partecipazione dell'Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l'indipendenza e la neutralità a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore;
- L'Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano che compete al debitore ed ai suoi consulenti. Tuttavia, è ammesso, anche per valutare i fattori di rischio del lavoro e del Piano, che il professionista indipendente assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati. Egli può peraltro esprimere la propria opinione in relazione ai rischi di fattibilità derivanti dalla impostazione individuata dal debitore.





L'indipendenza e la neutralità

Qualora l'Attestatore abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni ai sensi della legge fallimentare a favore del debitore, egli deve valutare se **permanga il suo stato di indipendenza** anche per l'esecuzione di un successivo incarico.

In ogni caso non è causa di menomazione della indipendenza:

- il rilascio di attestazioni speciali nel corso dei lavori della attestazione generale né successivamente al rilascio della attestazione generale, nell'ambito della stessa procedura.
- il rilascio, anche in tempi diversi, di altre attestazioni per società facenti parte di un medesimo gruppo.

Il professionista che abbia **crediti verso il debitore** per ragioni diverse da prestazioni professionali attinenti incarichi di attestazione ai sensi della legge fallimentare deve astenersi dallo svolgere attività di attestazione, mentre l'esistenza di crediti professionali per similari e precedenti attività non è causa ostativa allo svolgimento di nuovi incarichi, ancorché appaia opportuno che nella relazione o nella dichiarazione di indipendenza sia data segnalazione di tale circostanza.

Quando si tratti di prestazione effettuata esauritasi in **unico contesto**, la consulenza occasionale non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione della norma qualora la rilevanza e l'entità del corrispettivo sia tale da non indurre il ragionevole sospetto che l'unica prestazione d'opera possa incidere significativamente sull'indipendenza del professionista



Conseguenze attestatore in difetto requisiti soggettivi

La regola legale impone al debitore di orientare la propria scelta verso un professionista che si dichiara in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza previsti nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f..

Ne discende che, pur in assenza di esplicita previsione della legge fallimentare sul punto, troveranno applicazione le regole di diritto civile circa la responsabilità del professionista che abbia taciuto la propria inidoneità all'assunzione dell'incarico.

Mentre l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e dei rapporti di lavoro o incarichi in organi di amministrazione e controllo comporta un **difetto di nomina**, altrettanto non può dirsi quando a mancare siano i requisiti aventi ad oggetto legami personali e professionali, rendendosi necessaria, in questi casi, una **ulteriore mirata valutazione in termini di effettiva compromissione dell'indipendenza da parte dell'attestatore.**

Ne discende il corollario che la relazione prodotta dal professionista in assenza dei requisiti di indipendenza, nei limiti di quanto sopra precisato, è viziata, **potenzialmente invalida e priva di attendibilità.**

L'invalidità dell'attestazione potrebbe essere fatta valere anche dal giudice, in sede di ammissione del concordato o di omologazione dell'accordo, oltre che dal commissario giudiziale e dai creditori (questi ultimi potrebbero contestare la validità della relazione prodotta a corredo anche nel caso di piano attestato che, oggi, può essere pubblicato nel registro delle imprese).

La responsabilità





La responsabilità

I Principi, propongono modelli condivisi di alta qualità professionale delle attestazioni, ottenibili con l'impiego dei più elevati standard di diligenza professionale, da declinare in funzione delle specificità del caso concreto.

I Principi, inoltre, **assumono utilità** anche nei casi in cui l'operato dell'Attestatore debba essere oggetto di valutazione ex post nell'ambito di un eventuale **procedimento aperto a suo carico ex art 236-bis l.f.** o per **risarcimento dei danni.**

Con l'introduzione nella legge fallimentare dell'art. 236-bis ("Falso in attestazioni e relazioni") previsto dall'art. 33 del D.L. 83/2012, **l'Attestatore** assume, infatti, significative responsabilità, tanto più che il legislatore non ha precisato cosa si intenda per **informazione "false"** e **"informazioni rilevanti"**, la cui esposizione od omissione rilevano penalmente.

Si rende perciò necessario permettere agli Attestatori di svolgere il proprio incarico con una certa sicurezza e tranquillità, ai creditori di esprimere il proprio voto con cognizione di causa e con convinzione e agli organi giudiziari di fare affidamento su norme di comportamento e procedure precise che non si prestino a interpretazioni fuorvianti.

La responsabilità

Mentre l'art. 33 d.l. n. 83/2012 ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 236-bis declinando il reato di "Falso in attestazioni e relazioni", fattispecie complessa che descrive il reato proprio del professionista Attestatore, **la responsabilità civile, al contrario, non è oggetto di alcuna specifica disposizione.**

La delimitazione della responsabilità civile dell'Attestatore, pertanto, va operata tramite le **regole generali** dettate nell'ambito della disciplina del contratto d'opera professionale.

La duplice qualificazione professionale dell'Attestatore (soggetto iscritto ad albi di professioni regolamentate e revisore legale) non dovrebbe influire sulla qualificazione della responsabilità civile in quanto, **nell'adempimento del suo incarico l'Attestatore non effettua una vera e propria revisione legale e non esprime un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale manifestatasi dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano.**

Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione patrimoniale di partenza del Piano e dei dati economici storici, infatti, sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme.





La responsabilità

L'Attestatore, nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la **diligenza richiesta dalla natura dell'incarico che gli impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo status professionale** (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un soggetto doppiamente qualificato).

Trattandosi di contratto d'opera stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, trovano applicazione le **esimenti di cui all'art. 2236 c.c.** e, dunque, **l'Attestatore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.**

Occorre evidenziare, infine, che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 1521/ 2013) hanno qualificato tale professionista come assimilabile all'ausiliario del giudice, **pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale.**

Tale circostanza impone all'Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia. **Rispetto ai creditori e ai terzi la responsabilità dell'Attestatore sarà eventualmente di tipo extra-contrattuale.**



La responsabilità ex art. 236-bis l.f.

La nozione di “**informazione**”, include i dati contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che l’Attestatore utilizza nelle sue valutazioni.

Secondo recentissime prime sentenze (Tribunale di Pescara, sentenza 30.9.2019 e Tribunale di Alessandria, sentenza 18.7.2019) il concetto di «informazione rilevante» sarebbe assimilabile al criterio di ragionevolezza così da tener conto della portata dell’informazione falsa e del suo maggiore o minore scostamento dalla realtà fenomenica

Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei dati contabili, l’Attestatore può far riferimento alle *best practices* in tema di revisione, maggiore attenzione va posta in relazione agli scenari di mercato ed all’analisi del business.

Con ogni probabilità, infatti, l’Attestatore non svolgerà in prima persona le valutazioni di specifici asset o le analisi di mercato, ma farà riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente le fonti, individuandole, ove possibile, tra soggetti la cui attendibilità sia unanimemente riconosciuta.

L’Attestatore deve citare l’autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizza le stesse previo vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza.

L’Attestatore deve operare nel medesimo modo quando impiega valutazioni di “secondo livello” quale parte integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari.

La responsabilità ex art. 236-bis l.f.



Atteso che non si può pretendere che l'Attestatore sia, come il giudice, *peritus peritorum*, lo stesso deve selezionare i "suoi" esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.

Il giudizio finale dell'Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di "informazione", è escluso dall'area di applicazione del precetto penale.

Non di meno, è opportuno che l'Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni utilizzate.

Conclusioni



Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240

«La responsabilità del revisore nel considerare le frodi
nel corso della revisione contabile del bilancio»

GIURISPRUDENZA

OBBLIGO DI UNA PIU' PREGNANTE
SENSIBILITA' PERCETTIVA

PRINCIPI DI REVISIONE

SCETTICISMO PROFESSIONALE